CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO · MONZA E BRIANZA

VERBALE DI ACCORDO

Procedura di Mobilità ex artt.4 e 24 Legge n°223/91

Il giorno 29 giugno 2012, presso la sede dell'Unione Commercio di Milano CTSP – Servizi Sindacali – C.so Venezia, 47/49 si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della società Robert Bosch S.p.A. (di seguito per brevità anche "RB" anche "Società" o "Azienda"), per procedere all'esperimento della fase sindacale della procedura di mobilità ai sensi e per gli effetti della legge 223/1991.

Sono presenti:

- per la Società: dott. Roberto Zecchino, dott.ssa Elena Fumagalli e dott.ssa Lidia Melchiorre assistita dall'avv. Gabriele Fava e dall'Avv. Daniele Colombo;
- per UNIONE CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA MI-LO-MB Manuela Paleari
- per la FILCAMS-CGIL Nazionale/Territoriale Andrea Montagni , Federico Antonelli;
- per la FISASCAT-CISL Nazionale Elena Maria Vanelli;
- per la UILTUCS Nazionale Marco Scotti;
- RSA aziendale Giancarlo Rossi.

PREMESSO CHE

- la società opera in vari settori commerciali (Automotive, Elettroutensili, Termotecnica) ed applica, al proprio personale, il Contratto Collettivo Nazionale del terziario, Distribuzione e Servizi;

- in data 15 maggio 2012 la Robert Bosch S.p.A. – tramite l'Unione CTSP di Milano cui aderisce - ha formalmente aperto le procedure di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiarando la necessità di ridurre il personale esistente presso la Divisione Termotecnica a fronte della grave situazione macroeconomica ed in particolare, dalle significative difficoltà del settore - che si sono riverberate, in modo particolare, su alcuni distretti e strutture decentrate della predetta Divisione - che richiede l'utilizzo di interventi di natura straordinaria e strutturale;

- presso la Divisione Termotecnica, in particolare, la Società ha dichiarato complessivamente numero 14 esuberi individuato come da comunicazione del 15 maggio 2012, che qui intendiamo integralmente trascritta.

- nella predetta comunicazione la società ha illustrato in dettaglio le ragioni che determinano la riduzione del personale tra cui la situazione economico-finanziaria.

- nella predetta comunicazione, inoltre, la Società ha dettagliatamente esposto i motivi che ostano all'adozione di misure alternative tenuto conto che gli esuberi dichiarati sono "strutturali";

- le OO.SS. di categoria hanno esaminato le motivazioni che hanno condotto alla determinazione aziendale di cui sopra, rivendicando la ricerca di soluzioni atte a salvaguardare l'occupazione, tramite un diverso utilizzo del personale o attuando altri ammortizzatori sociali compatibili con la procedura in atto;

- nonostante ciò, il ricorso alla procedura di mobilità si rende necessaria in funzione del manifestarsi di aspetti strutturali che non consentono il ricorso ad ammortizzatori sociali di natura succedanea e temporanea per fattori contingenti in rapporto alla situazione aziendale;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le Parti si conviene quanto segue.

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

2. A fronte dei 14 esuberi dichiarati dall'Azienda in fase di apertura della procedura con la lettera del 15.05.2012, la Società procederà alla collocazione in mobilità di un numero massimo di 11 lavoratori così distribuiti:
 ASCOLI PICENO: n. 2 lavoratori;
 CASALECCHIO DI RENO (BO): n. 2 lavoratori;
 CONEGLIANO: n. 1 lavoratore;
 CURNO (BG): n. 1 lavoratore;
 FRASCATI: n. 1 lavoratore;
 MODENA: n. 1 lavoratore;
 PADOVA: n. 1 lavoratore;
 SCANDICCI (FI): n. 2 lavoratori.

3. Gli 11 esuberi dichiarati e sopra esposti saranno collocati in mobilità secondo i seguenti criteri:

 a) non opposizione al licenziamento. In ogni caso, Robert Bosch S.p.A., in relazione a specifiche esigenze tecniche, organizzative e/o produttive, potrà fare applicazione del criterio dell'esigenza di mantenere al proprio interno specifiche competenze e professionalità;

4. Sarà cura dei lavoratori interessati manifestare la propria non opposizione presentando all'Ufficio del Personale l'apposita dichiarazione sottoscritta entro e non oltre il 13.07.2012.

5. L'intimazione del recesso da parte della Società avverrà entro il termine di 120 giorni così come previsto dalla L. 223/1991.

6. Relativamente allo strumento di cui punto 3 la Società metterà a disposizione incentivi

all'esodo lordi in aggiunta alle competenze di fine rapporto meglio specificati in separate intese tra le Parti. Resta inteso che i predetti importi saranno riconosciuti ai lavoratori che rinunceranno all'impugnazione del licenziamento mediante la sottoscrizione di appositi verbali di conciliazione nelle competenti sedi sindacali ai sensi e per gli effetti dell'art. 410, 411 e 412 ter c.p.c.

7. Con la presente intesa, le Parti si danno reciprocamente atto di aver compiutamente esperito e concluso la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della legge 223/1991 e ritengono sanata, ad ogni effetto di legge e di contratto, ogni e qualsiasi irregolarità e/o vizio della comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per ROBERT BOSCH S.p.A.

Per UNIONE CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA MI-LO-MB

Per FILCAMS-CGIL

Per FISASCAAT- CISL

Per UIL-TUCS

RSA

CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO · MONZA E BRIANZA

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 29 giugno 2012, presso la sede dell'Unione Commercio di Milano CTSP – Servizi Sindacali – C.so Venezia, 47/49 si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della società Robert Bosch S.p.A. (di seguito per brevità anche "RB" anche "Società" o "Azienda"), per procedere all'esperimento della fase sindacale della procedura di mobilità ai sensi e per gli effetti della legge 223/1991.

Sono presenti:

- per la Società: dott. Roberto Zecchino, dott.ssa Elena Fumagalli e dott.ssa Lidia Melchiorre assistita dall'avv. Gabriele Fava e dall'Avv. Daniele Colombo;
- per UNIONE CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA MI-LO-MB Manuela Paleari
- per la FILCAMS-CGIL Nazionale/Territoriale Andrea Montagni, Federico Antonelli;
- per la FISASCAT-CISL Nazionale Elena Maria Vanelli;
- per la UILTUCS Nazionale Marco Scotti;
- RSA aziendale Giancarlo Rossi.

Premesso che:

- la Società ha aperto una procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale ex L. 223/1991 con comunicazione del 15 maggio 2012 nella quale hanno previsto la collocazione in mobilità di n. 14 lavoratori;

- in data odierna le Parti hanno raggiunto un accordo, sottoscritto presso l'Unione Commercio di Milano (di seguito "Accordo"), con il quale hanno convenuto che la Società intimerà il recesso di cui sopra ad un numero massimo di n. 11 lavoratori come meglio specificato nell'Accordo stesso, che qui si intende integralmente richiamato costituendone parte integrante;

- Nell'Accordo, le Parti hanno altresì convenuto che le attribuzioni economiche per i lavoratori collocati in mobilità sarebbero state regolamentate in separate intese;

tutto ciò premesso, tra le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

2. Ai lavoratori collocati in mobilità, per un periodo di 12 mesi, la Società riconoscerà una integrazione lorda dell'indennità di mobilità INPS che consenta al lavoratore di percepire il 100% della Retribuzione Annua Lorda.

3. A tutti i lavoratori collocati in mobilità, inoltre, la Società erogherà un somma pari a 8 (otto) Mensilità.

4. La somma lorda, di cui al punto 3, sarà aumentata di un numero di mensilità calcolato secondo la seguente tabella relativa ai carichi familiari, se esistenti:

Situazione familiare	**Mensilità**
Nucleo con un familiare a carico al 50%	2
Nucleo con un familiare a carico al 100% o 2 al 50%	4
Nucleo con due familiari a carico al 100%	5
Nucleo con tre o più familiari a carico al 100% e/o presenza di un familiare disabile convivente con il lavoratore	6

5. Ai lavoratori collocati in mobilità, ancora, sarà riconosciuta una somma aggiuntiva di 2 Mensilità rispetto a quanto già previsto ai punti 3 e 4, a condizione che i predetti lavoratori siano residenti nei Comuni dell'Emilia colpiti dal sisma dal 20 a 29 maggio 2012, come individuati dal decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 (interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici che hanno interessato il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012).

6. Ai lavoratori collocati in mobilità, inoltre, sarà riconosciuto una somma aggiuntiva di 2 Mensilità rispetto a quanto già previsto dai punti 3, 4 e 5, a condizione che i predetti lavoratori siano residenti nelle zone individuate dal T.U. D.P.R. 218/78 (cd zone del mezzogiorno ove viene concessa l'indennità di mobilità agevolata).

7. Tutte le somme di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 del presente verbale devono intendersi erogate al lordo, a titolo di "incentivo all'esodo". In ogni caso, esse si aggiungono all'indennità sostitutiva del preavviso ed alle competenze di fine rapporto (ad es. TFR, ferie non godute, rol, permessi ecc.).

8. La Società, inoltre, per il solo personale dichiarato in esubero come da lettera del 15.05.2012, si rende disponibile a valutare richieste di attivazione di contratti di agenzia.

9. Per i lavoratori collocati in mobilità, cui non sarà attivato il predetto contratto di agenzia ed in alternativa rispetto alla stipula di quest'ultimo, la Società, a richiesta dell'interessato, metterà a disposizione un servizio di ricollocazione del personale (cosiddetto "outplacement") a tempo indeterminato. Le parti concordano che questo servizio è aggiuntivo rispetto agli incentivi economici di cui sopra e non è monetizzabile.

10. Ai fini di cui ai punti 2, 3 e 4 per:

 a) Retribuzione Annua Lorda: s'intende la retribuzione mensile lorda del mese di dicembre 2011 (cd. "totale retribuzione" e più precisamente: paga base, contingenza, terzo elemento, eventuale

superminimo individuale, eventuali scatti di anzianità) moltiplicata per 14 più l'importo di eventuali "Gratifiche una tantum" erogate nel 2011.

b) Mensilità: s'intende la Retribuzione Annua Lorda divisa per 12.

c) Gratifiche una tantum: si intendono i premi, le gratifiche una tantum ed i bonus extra erogati nell'anno 2011.

d) Indennità di mobilità: s'intende l'indennità di mobilità che sarà erogata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ai sensi dell'art. 7 L. 223/1991;

11. L'erogazione degli incentivi, così come descritti nei punti 2, 3, 4, 5 e 6 del presente verbale, sono subordinati a sottoscrizione di un apposito verbale di conciliazione in sede sindacale di rinuncia all'impugnazione del recesso, ai sensi e per gli effetti degli art. 410, 411 e 412 ter c.p.c. e 2113 c.c.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per ROBERT BOSCH S.p.A.

Per UNIONE CONFCOMMERCIO IMPRESE
per l'ITALIA MI-LO-MB

Per FILCAMS CGIL

Per FISASCAT CISL

Per UILTUCS UIL

RSA